



Ordine degli
Assistenti
Sociali

Consiglio
Nazionale

Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale

**Approvato dal Consiglio Nazionale
nella seduta del 20 aprile 2024 con delibera n. 81**



Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 Ruolo e funzioni dell'Ordine professionale, definizioni preliminari

1. L'Ordine degli assistenti sociali è un Ente pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero della Giustizia, che agisce come organo sussidiario dello Stato per tutelare gli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione.
2. L'Ordine ha il compito istituzionale di promuovere la funzione sociale della professione, di garantirne l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità, di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di salvaguardare i diritti delle persone che si rivolgono ai professionisti e il rispetto del Codice Deontologico.
3. L'Ordine verifica il possesso e il mantenimento dei titoli e dei requisiti necessari per l'esercizio della professione e cura la tenuta e la pubblicità dell'Albo dei professionisti; non svolge ruoli di rappresentanza sindacale.
4. L'Ordine ha potestà regolamentare e disciplinare sui propri iscritti e vigila sui loro comportamenti, in qualsiasi forma svolgano l'attività professionale.
5. Il presente Regolamento, per pura convenzione, è redatto utilizzando termini declinati al genere maschile che si assume ricomprendano anche la corrispondente declinazione al genere femminile.
6. I termini temporali del presente Regolamento si intendono espressi in giorni solari; è escluso dal computo dei termini previsti il periodo feriale 1-31 agosto.
7. Nel caso in cui i termini scadano il sabato o in un giorno festivo, si intendono automaticamente prorogati al primo giorno successivo non festivo.
8. Ai fini del presente regolamento, la ricezione al protocollo del Consiglio Regionale dell'Ordine equivale alla ricezione al protocollo del Consiglio di Disciplina.
9. Il termine ultimo per la conclusione di ogni Procedimento è stabilito perentoriamente in 600 giorni dalla ricezione della segnalazione al protocollo del Consiglio Territoriale di Disciplina.
10. Tenuto conto della mobilità degli iscritti sul territorio nazionale, è istituito il Registro Nazionale delle Segnalazioni, dei Procedimenti e dei Provvedimenti Disciplinari con la finalità di:
 - a. Consentire, esclusivamente ai soggetti aventi titolo ai sensi del presente Regolamento, la ricognizione della posizione disciplinare degli iscritti, ai fini della valutazione delle circostanze aggravanti ovvero utili ai fini della definizione del procedimento;
 - b. Consentire al Consiglio Regionale dell'Ordine le opportune verifiche in relazione alla corretta tenuta dell'Albo.

Art. 2 Principi generali

1. L'azione disciplinare è competenza esclusiva dei Consigli di Disciplina, costituiti presso i Consigli Regionali dell'Ordine secondo le previsioni del presente Regolamento.
2. Il procedimento disciplinare è volto ad accertare la responsabilità disciplinare dell'iscritto all'Albo per le azioni o le omissioni che violino le norme di legge, gli obblighi per i professionisti che ne derivano, le disposizioni dell'Ordine professionale e del Codice Deontologico, o che siano comunque in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione.



3. Il procedimento disciplinare si svolge secondo i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e nel rispetto delle garanzie del contraddittorio e dei principi che informano il procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
4. Il procedimento disciplinare è normato ai sensi della L. 84/1993, del D.P.R. 169/2005, del D.P.R. 137/2012, del D.P.R. 445/2000, e dal presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice di Procedura Civile.
5. Gli iscritti all'Albo, secondo le previsioni normative vigenti, comunicano al Consiglio Regionale dell'Ordine l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata ove intendono ricevere le eventuali comunicazioni relative a notizie o procedimenti disciplinari che li riguardino. Allo stesso modo, ai sensi dell'art. 71 del Codice Deontologico, aggiornano regolarmente i dati richiesti data base dell'Ordine Nazionale, ivi compresi il proprio recapito per le comunicazioni a mezzo posta e le generalità del proprio datore di lavoro o della Società tra professionisti di cui sono soci.
6. Le comunicazioni inerenti qualunque procedimento disciplinare avvengono tramite Posta Elettronica Certificata. L'uso della raccomandata A/R, al pari di altre modalità di pari valenza legale, è applicabile per situazioni residuali e/o straordinarie.
7. Per le finalità di cui al presente Regolamento, qualora le comunicazioni siano effettuate mediante raccomandata A/R e il destinatario risulti temporaneamente assente, le comunicazioni si intendono ricevute una volta decorso il periodo di compiuta giacenza presso l'ufficio postale in cui la raccomandata A/R è stata depositata. Se non è possibile eseguire la consegna della raccomandata A/R per irreperibilità o per incapacità o rifiuto del destinatario, si osservano le disposizioni contenute all'art. 140 c.p.c. Qualora non sia conosciuta la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario, si osservano le disposizioni contenute all'art. 143 c.p.c.
8. Le adunanze, le riunioni e le convocazioni disposte dal Consiglio di Disciplina e dalle sue articolazioni nell'ambito delle attività normate dal presente Regolamento possono essere realizzate anche ricorrendo all'uso della connessione telematica. Nell'ipotesi di oggettivo impedimento a recarsi presso la sede delle attività, ovvero quando ragioni di urgenza o di necessità lo richiedano, i soggetti interessati possono richiedere la predisposizione del relativo collegamento audio e video, a condizione che venga garantita la sicurezza delle comunicazioni e l'identificazione audio e video negli interventi e nell'eventuale espressione di voto. Le richieste di partecipazione tramite connessione telematica da parte dei soggetti esterni al Consiglio di Disciplina sono inviate a mezzo PEC alla segreteria. Le richieste di partecipazione tramite connessione telematica da parte dei membri del Consiglio di disciplina o dei Collegi sono formulate a mezzo e-mail e inviate alla segreteria. Restano ferme le indicazioni per le udienze telematiche contenute nelle Linee Guida adottate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con delibera n. 19 del 19 febbraio 2021, parte integrante del presente regolamento.

Art. 3 Rapporti con il procedimento penale

1. Il procedimento disciplinare è indipendente e autonomo rispetto al procedimento penale.



2. Il procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'Autorità Giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale.
3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d'ufficio, il Collegio di Disciplina competente ne informa l'Autorità Giudiziaria.
4. Il Collegio di Disciplina può disporre in ogni momento la sospensione del procedimento disciplinare aperto, in attesa dell'esito del giudizio pendente avanti l'Autorità Giudiziaria, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto.
5. Nel caso di sospensione, il Collegio di Disciplina emana una delibera, da comunicare al segnalato e all'esponente, con indicazione della data da cui decorre la sospensione. Durante il suo decorso è sospeso il termine di prescrizione dell'azione disciplinare.
6. Il procedimento è riassunto con delibera del Collegio di Disciplina, qualora emergano elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento disciplinare, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo.
7. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:
 - a. se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l'Autorità Giudiziaria ha emesso sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso. In tale caso il procedimento è riaperto, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, al fine di riformare o confermare il provvedimento finale in relazione all'esito del giudizio penale;
 - b. se in sede disciplinare è stata disposta l'archiviazione e l'Autorità Giudiziaria ha emesso sentenza irrevocabile di condanna fondata su fatti rilevanti altresì per l'accertamento della responsabilità disciplinare, precedentemente non valutati dal Collegio di Disciplina. In tale caso, i nuovi fatti sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.

La riapertura del procedimento disciplinare è disposta con delibera del Collegio di Disciplina da emanarsi entro sessanta giorni dalla acquisizione in qualsiasi modo della notizia della pronuncia della sentenza penale o dal ricevimento dell'istanza di riapertura da parte dell'interessato.

Art. 4 Responsabilità disciplinare

1. La responsabilità disciplinare è accertata quando sono provate l'inosservanza parziale o totale dei doveri professionali stabiliti nel Codice Deontologico o in altre norme, anche se la condotta contestata non è intenzionale o è omissiva.
2. La responsabilità sussiste anche quando il fatto sia commesso per imprudenza, negligenza o imperizia, per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.
3. La non conoscenza delle norme che, a qualunque livello, incidono sull'esercizio della professione, non esime dalla responsabilità disciplinare.
4. La gravità della responsabilità disciplinare dell'iscritto è determinata in relazione ai seguenti criteri, la cui presenza, entità o assenza, ne costituiscono circostanze aggravanti o attenuanti. Sono da considerare circostanze aggravanti:



- a. Intenzionalità del comportamento;
 - b. Negligenza, imprudenza, imperizia, tenuto conto della prevedibilità dell'evento;
 - c. Responsabilità connessa alla posizione di lavoro;
 - d. La significatività del danno o pericolo causato;
 - e. Il concorso fra più professionisti e/o operatori in accordo tra loro;
 - f. Recidiva e/o reiterazione di comportamenti che abbiano già determinato provvedimenti disciplinari nei confronti dell'iscritto;
 - g. Comportamenti accertati tesi a divulgare, favorire o incentivare il comportamento contestato da parte di altri iscritti, anche per mezzo dei social media o dei social network;
 - h. Essere consigliere nazionale o regionale dell'Ordine o del Consiglio di Disciplina;
- Sono da considerare circostanze attenuanti:
- i. Assenza di dolo o di danno rilevante a terzi;
 - j. Evidenza di non intenzionalità dell'errore;
 - k. Tempestiva riparazione del danno arrecato;
 - l. Attivazione spontanea ed efficace per elidere o attenuare le conseguenze dannose del comportamento contestato;
 - m. Presenza di elementi che, secondo motivata valutazione delle circostanze del caso concreto, attenuino la responsabilità dell'iscritto.
- 5. L'accertamento della responsabilità del professionista deve considerare il profilo soggettivo e l'eventuale sanzione comminata deve essere proporzionata alla gravità dei fatti e alle conseguenze dannose che ne sono derivate.
 - 6. L'iscritto può essere sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale solo quando si riflettano sulla reputazione o sulla credibilità della professione o compromettano l'immagine, la dignità e il decoro della categoria, come previsto dagli artt. 21, 72 e 79 del Codice Deontologico.

Art. 5 Esercizio dell'azione disciplinare

- 1. L'azione disciplinare è esercitata dal Consiglio Territoriale di Disciplina costituito presso il Consiglio Regionale dell'Ordine nel cui territorio si è realizzato l'illecito contestato o da quello costituito presso il Consiglio Regionale dell'Ordine nel cui Albo il professionista è iscritto. La competenza è determinata nel rispetto del principio di prevenzione in relazione al momento di iscrizione della segnalazione nel Registro di cui all'art. 1, comma 10.
- 2. Il Consiglio Territoriale di Disciplina opera, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.P.R. 137/2012, attraverso i Collegi di Disciplina di cui all'art. 10 del presente Regolamento.
- 3. Nel caso in cui l'azione disciplinare sia promossa nei confronti di un componente del Consiglio Regionale dell'Ordine o di un componente del relativo Consiglio di Disciplina, il procedimento è competenza del Consiglio di Disciplina viciniore, individuato secondo la tabella allegata al presente Regolamento.
- 4. L'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare non può ottenere la cancellazione dall'Albo dalla data di ricezione della segnalazione al protocollo del Consiglio Territoriale di Disciplina e fino alla conclusione del procedimento stesso e, in caso di interpello al Consiglio Nazionale di Disciplina, fino alla conclusione della procedura di ricorso. Il trasferimento presso altro



Ordine professionale è sempre consentito, fermi restando i principi di cui al comma 1 del presente articolo in riferimento agli eventuali procedimenti disciplinari in corso.

5. Il Consiglio di Disciplina procede solo in seguito a segnalazioni provenienti da soggetti pubblici o da privati non anonimi, o su impulso del Consiglio Regionale dell'Ordine o dello stesso Consiglio di Disciplina, che agiscono d'ufficio quando hanno notizia di fatti rilevanti ai sensi dell'art. 4, commi 1, 2 e 3 del presente Regolamento, o su richiesta del Pubblico Ministero.

Art. 6 Consiglio Territoriale di Disciplina

1. Presso ogni Consiglio Regionale dell'Ordine è costituito un Consiglio di Disciplina, composto da un numero di membri pari a quello dei componenti il Consiglio dell'Ordine.
2. Ciascun Consiglio di disciplina è formato da un numero variabile di Collegi, costituiti da tre membri, cui spetta in via esclusiva l'istruzione e la decisione dei procedimenti disciplinari a carico degli iscritti.
3. Il Consiglio Territoriale di Disciplina si rinnova al rinnovarsi del corrispondente Consiglio Regionale dell'Ordine e rimane in carica fino alla seduta di insediamento dei nuovi componenti.
4. Affinché l'istituendo Consiglio Territoriale di Disciplina sia composto nella forma più favorevole rispetto alle esigenze locali, ciascun Presidente del Consiglio Regionale dell'Ordine, anche avvalendosi del Presidente del Consiglio Territoriale di Disciplina in scadenza, acquisisce informazioni in relazione:
 - a. Alla tipologia dei procedimenti avviati, da avviare e conclusi;
 - b. Al numero di procedimenti gestiti rispetto alla sezione di appartenenza dei segnalati;
 - c. Al numero degli iscritti all'Albo per sezione di appartenenza;
 - d. Alle condizioni ed alle esigenze istituzionali sulla base delle quali sia ragionevole prevedere, in corso di mandato, l'avvio di procedimenti disciplinari a carico degli iscritti.
5. I componenti effettivi del Consiglio Territoriale di Disciplina sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il Consiglio Regionale dell'Ordine, all'interno di un elenco predisposto dal Consiglio Regionale, composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri da designare. A questo scopo, entro 45 giorni dalla propria nomina, il Presidente del Consiglio Regionale dell'Ordine indice una ricerca di disponibilità a far parte del Consiglio Territoriale di Disciplina, che si deve concludere entro i 30 giorni successivi.
6. Qualora le candidature pervenute non siano sufficienti a formare un elenco composto da nominativi in numero doppio rispetto ai consiglieri da designare, il Consiglio Regionale dell'Ordine procede d'ufficio a individuare, tra i propri iscritti, i nominativi mancanti.
7. Le candidature e i nominativi eventualmente individuati ai sensi del comma precedente, sono esaminati dal Consiglio Regionale dell'Ordine, al fine di rilevare eventuali irregolarità, inammissibilità, incompatibilità o mancanza di requisiti, anche con riferimento alle previsioni del Regolamento recante i criteri per la designazione dei componenti dei Consigli Regionali di Disciplina approvato dal CNOAS con delibera n. 93/13.



8. La rosa dei nominativi da inviare al Presidente del Tribunale per la designazione, formata ai sensi dei commi precedenti, è deliberata dal Consiglio Regionale dell'Ordine nella prima seduta utile.
9. Il Presidente del Tribunale provvede a designare i componenti effettivi e supplenti del Consiglio Territoriale di Disciplina sulla base dei criteri indicati nel Regolamento recante i criteri per la designazione dei componenti dei Consigli Regionali di Disciplina, adottato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine in attuazione dell'art. 8, comma 3, del DPR 137/2012 nel numero previsto al comma 1 del presente articolo. Nell'atto di designazione sono indicati i nominativi dei consiglieri supplenti dai quali attingere in caso di sostituzione.

Art. 7 Insediamento e cariche del Consiglio di Disciplina

1. La seduta di insediamento dei consiglieri designati dal Presidente del Tribunale, è convocata dal Presidente del Consiglio Regionale dell'Ordine entro 30 giorni dal ricevimento della nomina.
2. Assume la carica di Presidente del Consiglio di Disciplina, il componente iscritto alla sezione A con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'Albo, il componente con maggiore anzianità anagrafica. Per determinare l'anzianità di iscrizione, fa fede la data di prima iscrizione all'Albo. Qualora sia necessario applicare il criterio della anzianità anagrafica, il Presidente è individuato unicamente in esito al confronto tra le caratteristiche dei componenti non iscritti all'Albo e di quelli iscritti in sezione A.
3. A seguito della sua nomina, il Presidente del Consiglio Territoriale di Disciplina procede, quale primo adempimento, alla costituzione dei Collegi ai sensi dell'art. 10, ai quali compete in forma esclusiva l'esercizio della funzione disciplinare.
4. Il Presidente individuato ai sensi del comma 2, entro 30 giorni dalla propria nomina, individua con propria determina un consigliere facente funzione, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo. Il facente funzione è individuato preferibilmente tra i membri di sezione A non appartenenti ai Collegi costituiti ai sensi del successivo art. 10.
5. Le funzioni di segretario sono svolte, in ciascuna seduta del Consiglio, dal consigliere presente con minore anzianità d'iscrizione all'Albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'Albo, dal componente con minore anzianità anagrafica. Tali funzioni sono limitate alla verbalizzazione della seduta del Consiglio ed alla collaborazione con il Presidente per le attività di organizzazione e gestione della seduta stessa.
6. Al fine di assicurare la massima terzietà ai lavori di tutto il Consiglio, il Presidente del Consiglio di Disciplina non esercita la funzione giudicante in alcun procedimento. Pertanto, non è membro di alcun collegio.
7. In conseguenza delle previsioni del comma precedente, in ogni Consiglio, un numero variabile di consiglieri non può essere assegnato ad un Collegio. Tali consiglieri supportano le attività e le funzioni del Presidente, dei Collegi costituiti e della segreteria, anche per favorire la comunicazione con il Consiglio Regionale dell'Ordine per gli atti di competenza. In particolare, si coordinano con la segreteria dell'Ordine per la registrazione e il ricevimento delle segnalazioni e per la trasmissione e l'invio delle convocazioni e delle comunicazioni da parte dei Collegi. Possono, inoltre, essere designati dal Presidente per sostituire i membri dei collegi assenti, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 7, del presente Regolamento.



8. Le funzioni di cui al presente articolo hanno efficacia esclusivamente per quanto loro espressamente attribuito dal presente Regolamento.

Art. 8 Principi di funzionamento del Consiglio Territoriale di Disciplina e rapporti con il Consiglio Regionale dell'Ordine

1. I Consigli di Disciplina sono soggetti alla disciplina generale di cui alla legge 241/1990 e s.m.i.
2. Al Consiglio Territoriale di Disciplina e ai Collegi che lo formano, che costituiscono organismi autonomi dal Consiglio Regionale dell'Ordine con competenza esclusiva e limitata alla materia disciplinare, è riconosciuta la possibilità di rapportarsi con Enti, Istituzioni e soggetti esterni soltanto nell'ambito e per gli atti necessari allo svolgimento della propria funzione.
3. Le funzioni di segreteria del Consiglio Territoriale di Disciplina sono svolte dalla Segreteria del Consiglio Regionale dell'Ordine che, sotto la direzione del Presidente del Consiglio Territoriale di Disciplina e dei Presidenti dei Collegi e con la collaborazione dei consiglieri esterni ai collegi di cui all'art. 7, comma 7, effettua gli adempimenti necessari per l'attività amministrativa legata alla funzione disciplinare.
4. Le spese del Consiglio Territoriale di Disciplina sono a carico del Consiglio Regionale dell'Ordine. Il Consiglio Regionale dell'Ordine, sentito il Presidente del Consiglio Territoriale di Disciplina, provvede annualmente a determinare le risorse economiche, strumentali e di personale necessarie al corretto funzionamento del Consiglio Territoriale di Disciplina.
5. La corrispondenza e le comunicazioni indirizzate al Consiglio Territoriale di Disciplina sono consegnate dalla segreteria al Presidente del Consiglio Territoriale di Disciplina, che le diffonde ai Collegi secondo competenza. Qualora la corrispondenza e le comunicazioni dirette al Consiglio Territoriale di Disciplina siano genericamente indirizzate al Consiglio Regionale dell'Ordine, il Presidente di quest'ultimo le trasmette immediatamente al Presidente del Consiglio Territoriale di Disciplina, senza entrare nel merito dei contenuti.
6. Le riunioni del Consiglio e dei Collegi si tengono ordinariamente presso la sede del Consiglio Regionale dell'Ordine, e sono verbalizzate a cura del segretario.
7. I provvedimenti e tutti gli atti del Consiglio o dei Collegi destinati all'esterno sono comunicati ai soggetti interessati a cura della Segreteria del Consiglio Regionale dell'Ordine.

Art. 9 Sostituzione dei consiglieri di disciplina

1. Il consigliere del Consiglio di Disciplina che sia definitivamente venuto meno a causa di decesso, dimissioni o altra ragione è immediatamente sostituito di diritto dal primo dei componenti supplenti, prioritariamente appartenente alla medesima sezione del consigliere venuto meno, già designati dal Presidente del Tribunale, secondo l'ordine da questi individuato.
2. Non si fa luogo alla formazione di un nuovo elenco né alla nomina di nuovi consiglieri da parte del Presidente del Tribunale se non dopo aver esaurito il numero dei componenti già designati dallo stesso quali supplenti appartenenti alla medesima sezione dell'Albo del consigliere da sostituire.
3. Il consigliere che si renda permanentemente indisponibile o, comunque, sia assente continuativamente, per un periodo superiore a tre mesi, o che, per più di tre volte in un anno,



non partecipi alle adunanze del Collegio cui è assegnato senza aver preventivamente inviato formale comunicazione circa i motivi dell'assenza, è dichiarato decaduto con determina del Presidente del Consiglio di Disciplina ed è immediatamente sostituito con le modalità di cui al precedente comma.

4. In caso di impedimento temporaneo di un consigliere, il Presidente del Consiglio di Disciplina può procedere alla sua sostituzione temporanea tramite i consiglieri non assegnati ad alcun collegio di cui all'art. 7, comma 7 o attingendo dall'elenco dei componenti supplenti, prioritariamente appartenenti alla medesima sezione dell'Albo, già nominati dal Presidente del Tribunale, nell'ordine da questo individuato.
5. Qualora la dimissione o l'indisponibilità permanente riguardi il Presidente del Consiglio, la stessa è accertata dal facente funzione individuato ai sensi dell'art.7 comma 4, e il Presidente è immediatamente e automaticamente sostituito dal membro del Consiglio più anziano, secondo i criteri indicati all'art. 7, comma 2; al riguardo, non sono necessarie formalità ulteriori.
6. Il consigliere, anche se appartenente ad altro Ordine Professionale, a cui è comminata, a qualunque titolo e in via definitiva la sanzione della sospensione o della radiazione, decade ed è sostituito a norma del presente articolo.

Art. 10 Collegi di Disciplina

1. I Collegi di Disciplina sono costituiti da tre membri che, se iscritti all'Albo, e fatto salvo quanto previsto al comma 3, appartengono alla stessa sezione. I Collegi così formati giudicano gli iscritti sottoposti al procedimento appartenenti alla corrispondente sezione dell'Albo.
2. Non possono essere costituiti Collegi di Disciplina composti esclusivamente da consiglieri non iscritti all'Albo professionale.
3. Solo nel caso in cui la composizione del Consiglio non consenta la costituzione di collegi uniformi per sezione, si procede alla formazione di collegi misti. In questo caso, ai sensi dell'art. 9 del DPR 169/05, a condizione che sia presente almeno un rappresentante della sezione del segnalato, il Collegio è titolato a esercitare la funzione giudicante. Ove sia assente anche tale possibilità, il procedimento è trasferito al Consiglio viciniore, secondo la tabella allegata al presente regolamento.
4. Ciascun Collegio è presieduto dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'Albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. L'anzianità è determinata ai sensi dell'art. 7, comma 2.
5. Il Collegio è validamente costituito con la presenza di tutti i componenti. Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti.
6. Qualora si renda necessaria la sostituzione di un membro di un Collegio di Disciplina nelle ipotesi di cui all'art. 9, questo è immediatamente sostituito da un consigliere di Disciplina con determina del Presidente del Consiglio di Disciplina.
7. In caso di impedimento temporaneo di un componente del Collegio, il Presidente del Consiglio di Disciplina può procedere alla sua sostituzione temporanea tramite i consiglieri non assegnati ad alcun collegio di cui all'art. 7, comma 7 o attingendo dall'elenco dei componenti supplenti, prioritariamente appartenenti alla medesima sezione dell'Albo, già nominati dal Presidente del Tribunale, nell'ordine da questo individuato.



Art. 11 Attribuzioni del Presidente del Consiglio Territoriale di Disciplina

1. Il Presidente del Consiglio di Disciplina non esercita la funzione giudicante in alcun procedimento e non fa parte di alcun Collegio.
2. Il Presidente coordina, da impulso e supervisiona le attività dei Collegi, mantenendo comunque la massima terzietà rispetto al merito dei procedimenti, al fine di assicurare:
 - a. Agli iscritti sottoposti ad accertamento di responsabilità disciplinari parità di trattamento;
 - b. Ai Collegi di Disciplina uniformità delle procedure, anche monitorando l'aggiornamento del Registro di cui all'art. 1, comma 10;
 - c. Il raccordo con il Presidente del Consiglio Regionale dell'Ordine e con i suoi delegati per le materie di cui al presente regolamento e con la Commissione Etica e Deontologia istituita presso il Consiglio Regionale dell'Ordine di riferimento;
 - d. La verifica che per tutti i procedimenti aperti e assegnati sia disposto, da parte del Collegio competente, l'aggiornamento puntuale del Registro di cui all'art. 1, comma 10;
 - e. La pronta dichiarazione di decadenza dei consiglieri di Disciplina, nelle ipotesi di cui all'art. 9, comma 3;
 - f. L'immediata sostituzione dei membri dei Collegi di Disciplina venuti meno nelle ipotesi dell'art. 9 o nell'ipotesi di cui all'art. 10, comma 7.
3. Partecipa ai momenti di confronto con i Presidenti dei Consigli di Disciplina delle altre Regioni, disposti dal Consiglio Nazionale dell'Ordine al fine di dare uniformità al procedimento disciplinare sul territorio nazionale.
4. Trasmette al Consiglio Nazionale di Disciplina i fascicoli eventualmente oggetto di impugnazione, corredati dall'attestazione di avvenuta ricezione del provvedimento impugnato da parte dei soggetti destinatari, dando contestuale comunicazione dell'impugnazione al Consiglio Regionale dell'Ordine, per quanto riguarda gli adempimenti legati alla gestione dell'Albo.
5. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal facente funzione, individuato ai sensi dell'art. 7, comma 4.
6. In caso di inerzia o ritardo nell'azione disciplinare da parte dei Collegi, il Presidente può richiedere informazioni in merito ed assumere le azioni ritenute necessarie, fino alla dichiarazione di decadenza di uno o più membri del Collegio.
7. Relaziona al Consiglio Regionale dell'Ordine con cadenza annuale sull'attività svolta e fornisce indicazioni sull'andamento dell'attività disciplinare e sul regolare funzionamento del Consiglio di Disciplina.
8. Le decisioni del Presidente sono assunte tramite determina progressivamente numerata.
9. Compete al Presidente, fermi restando i criteri di cui all'art. 10, commi 2, 3 e 4 e alla luce della prevalenza delle procedure afferenti a una delle sezioni dell'Albo, ricomporre i Collegi.
10. Il Presidente del Consiglio Territoriale di Disciplina svolge le funzioni di Responsabile del procedimento di accesso agli atti e decide sulle relative istanze.



Art. 12 Attribuzioni del Presidente e del Segretario del Collegio di Disciplina

1. Il Presidente del Collegio di Disciplina assicura il rispetto dei principi cui è informato il procedimento disciplinare, fa osservare la legge ed il presente Regolamento.
2. In applicazione delle norme di legge e del presente Regolamento, il Presidente del Collegio svolge le seguenti funzioni:
 - a. Riceve dal Presidente del Consiglio di Disciplina gli atti e i documenti attinenti agli esposti e ai procedimenti disciplinari assegnati al proprio Collegio;
 - b. Al momento dell'apertura del procedimento, nomina un Consigliere Relatore, incaricato di condurre l'istruttoria;
 - c. Provvede alle necessarie convocazioni dei soggetti interessati al procedimento;
 - d. Dirige il procedimento compiendo tutti gli atti di sua spettanza e tutti quelli comunque necessari a dare impulso al procedimento, dirige e modera la discussione in seno al Collegio, dà la parola e la toglie, mantiene l'ordine nelle sedute, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annuncia il risultato, cura la correttezza formale e la numerazione progressiva delle delibere assunte dal collegio;
 - e. Redige e mantiene aggiornato il Registro Nazionale dei Procedimenti Disciplinari, limitatamente ai procedimenti trattati dal proprio Collegio, anche di quelli archiviati, sia al fine di consentire la valutazione dei criteri aggravanti e attenuanti di cui all'art. 4 comma 4, sia delle fattispecie passibili di archiviazione immediata, sia al fine dell'elaborazione dei dati a fini statistici;
 - f. Trasmette al Consiglio Regionale dell'Ordine ogni informazione acquisita durante lo svolgimento del procedimento, limitatamente a quanto indispensabile alla corretta tenuta dell'Albo e alle comunicazioni agli interessati di cui all'art. 43, comma 5.
3. Il Segretario del Collegio è il componente più giovane per anzianità di iscrizione all'Albo o anzianità anagrafica. Il Segretario del Collegio ha il compito di:
 - a. Coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
 - b. Redigere il verbale delle sedute del Collegio;
 - c. Curare gli adempimenti necessari allo svolgimento del procedimento disciplinare (convocazioni, verbali, delibere, ecc.), raccordandosi con la segreteria dell'Ordine e con i consiglieri esterni ai collegi di cui all'art. 7, comma 7.
4. Qualora il Segretario sia assente e venga dunque sostituito, le sue funzioni sono svolte dal membro presente più giovane per anzianità di iscrizione all'Albo.

Art. 13 Ricezione della segnalazione e assegnazione al collegio

1. Il Consiglio di Disciplina ha il dovere di procedere all'esame di tutte le notizie di presunti illeciti disciplinari, che provengono da soggetti pubblici o da privati non anonimi.
2. Ricevuta una segnalazione, il Presidente del Consiglio di Disciplina le attribuisce un codice identificativo univoco e progressivo.
3. Inoltre, il Presidente del Consiglio:
 - a. Comunica al Consiglio Regionale dell'Ordine Regionale la ricezione della segnalazione, per gli adempimenti relativi alla tenuta dell'Albo, con particolare



riferimento alla eventuale richiesta di cancellazione o trasferimento da parte dell'iscritto.

- b. Verifica, in capo al soggetto segnalato:
 - i. L'iscrizione all'Albo Regionale;
 - ii. La sezione di appartenenza;
 - iii. L'eventuale condizione di componente del Consiglio Regionale dell'Ordine o del Consiglio Territoriale di Disciplina;
 - iv. L'eventuale presenza di procedimenti già avviati a carico dello stesso iscritto, mediante consultazione del Registro Nazionale delle Segnalazioni, dei Procedimenti e dei Provvedimenti Disciplinari.
4. Effettuate le verifiche, il Presidente assegna con propria determina la trattazione della segnalazione ad uno dei Collegi competenti per sezione, valutando la migliore distribuzione dei carichi di lavoro ed eventuali incompatibilità o conflitti di interesse noti. L'assegnazione avviene entro 45 giorni dal ricevimento della segnalazione, ovvero a seguito dell'assunzione di una iniziativa d'ufficio.
5. Nel caso in cui la segnalazione riguardi un iscritto a carico del quale siano già in corso procedimenti disciplinari di cui al capo II del presente Regolamento, l'ultima segnalazione, qualunque sia la tipologia di illecito che contiene, è trasmessa senza determina, al Collegio incaricato del procedimento già attivo, perché proceda all'integrazione del capo di incolpazione.
6. Nel caso in cui la segnalazione riguardi un iscritto a carico del quale siano già in corso procedimenti disciplinari di cui al capo III del presente Regolamento, e qualora pervenga un'ulteriore segnalazione procedibile ai sensi del medesimo capo, l'ultima segnalazione è trasmessa, senza determina, al Collegio incaricato del procedimento già attivo, perché proceda all'integrazione del capo di incolpazione.
7. Il Presidente, entro 45 giorni dal ricevimento della segnalazione, trasmette la segnalazione ad altro Consiglio di Disciplina competente laddove non sussista la competenza del proprio Consiglio nonché allorquando il segnalato rivesta la carica di consigliere regionale ovvero di consigliere di disciplina nel territorio in cui ha sede il Consiglio di Disciplina stesso.

Art. 14 Astensione e ricusazione

1. I membri del Collegio di Disciplina cui viene assegnata la trattazione del procedimento disciplinare devono astenersi quando ricorrono i motivi indicati nell'art. 51 del Codice di Procedura Civile e possono essere ricusati per i medesimi motivi con istanza motivata, da presentare al Presidente del Consiglio di Disciplina entro 10 giorni dalla trasmissione degli atti della fase preliminare all'apertura del procedimento di cui all'art. 16. Per i procedimenti normati al Capo III del presente Regolamento, i termini per presentare istanza di astensione o di ricusazione decorrono dalla trasmissione della delibera di apertura del Procedimento normata dall'art. 32, comma 2.
2. Sull'istanza decide con propria determina, entro 20 giorni, il Presidente del Consiglio di Disciplina, con provvedimento impugnabile di fronte al Consiglio Nazionale di Disciplina entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento al segnalato.



3. In caso di astensione o ricusazione di un unico membro, il Collegio può continuare i lavori previa sostituzione del componente astenuto o ricusato secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 7.
4. Nei casi di astensione o ricusazione di più di un membro del Collegio, il Presidente del Consiglio di Disciplina rimette gli atti ad altro Collegio competente per sezione o, in assenza, al Consiglio di Disciplina viciniore, secondo la tabella allegata al presente regolamento.

Capo II – Procedimento disciplinare

Art. 15 Fasi del procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare è articolato nelle seguenti fasi:

- a. Fase preliminare all'apertura del procedimento;
- b. Apertura del procedimento;
- c. Fase istruttoria;
- d. Udienze;
- e. Decisione.

Art. 16 Fase preliminare all'apertura del procedimento

1. Il Presidente del Collegio incaricato, entro 30 giorni dalla data della determina di assegnazione al proprio Collegio, trasmette al segnalato gli atti che lo riguardano e lo informa della possibilità di depositare documenti e/o memorie che possano fornire chiarimenti in ordine ai fatti denunciati, entro un termine di 20 giorni dalla ricezione.
2. Il Presidente del Collegio, all'esito delle attività di cui al comma precedente, e comunque entro 60 giorni dalla data della determina di assegnazione al proprio Collegio, prospetta, attraverso una proposta motivata, l'apertura del procedimento ovvero l'archiviazione immediata; la fase preliminare si conclude con la delibera del Collegio in merito all'archiviazione ovvero all'apertura del procedimento. La convocazione del Collegio di Disciplina per il compimento degli atti di pertinenza costituisce dovere d'ufficio.

Art. 17 Archiviazione immediata

1. Il Collegio, su proposta motivata del proprio Presidente, e fuori del caso di richiesta proveniente dal Pubblico Ministero, può deliberare di non dar seguito al procedimento disciplinare allorquando:
 - a. I fatti palesemente non sussistano;
 - b. Le notizie pervenute siano manifestamente infondate.
2. La delibera che dispone l'archiviazione è succintamente motivata, ed è comunicata al segnalato, ai soggetti che abbiano fatto pervenire la segnalazione e al Presidente del Consiglio Regionale dell'Ordine.



Art. 18 Apertura del procedimento disciplinare

1. L'apertura del procedimento è deliberata dal Collegio. La delibera deve essere debitamente motivata, contenere la composizione del Collegio, l'indicazione dei fatti dei quali si contesta la rilevanza disciplinare, l'indicazione delle norme di legge o del Codice Deontologico che si assumano violate e la menzione che il segnalato ha facoltà di farsi assistere da un avvocato o da un esperto di sua fiducia. La delibera è comunicata al segnalato entro 15 giorni dalla data di assunzione. Ai soggetti che abbiano fatto pervenire notizia dei fatti contestati è trasmessa unicamente la comunicazione dell'avvenuta apertura del procedimento, senza la delibera.
2. Il Presidente del Collegio, all'interno della delibera di apertura del procedimento, nomina un Consigliere Relatore, incaricato di condurre l'istruttoria; nel caso siano costituiti collegi misti, il Consigliere Relatore è individuato tra quelli appartenenti alla stessa sezione del segnalato.

Art. 19 Fase Istruttoria, audizioni, deposito di documenti e memorie

1. Ricevuti gli atti, il Consigliere Relatore avvia immediatamente l'istruttoria; la fase istruttoria è finalizzata a ricostruire i fatti ai fini della decisione deve essere caratterizzata dalla massima imparzialità ed è finalizzata a raccogliere gli elementi di fatto e di diritto utili all'assunzione della decisione da parte del Collegio.
2. L'istruttoria è espletata mediante l'acquisizione dei documenti necessari e l'assunzione di tutte le notizie utili, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2.
3. Il Consigliere Relatore, ove lo ritenga opportuno, può disporre l'audizione del segnalato, il quale può scegliere di farsi assistere da un avvocato o da un esperto di propria fiducia. Il Relatore provvede alla relativa comunicazione con l'indicazione della data di convocazione e della facoltà di presentare memorie e documenti entro i 10 giorni precedenti la data della convocazione. La data per l'audizione non può essere fissata prima di 45 giorni dall'invio della convocazione.
4. Con le stesse modalità di cui al comma precedente, possono essere sentiti anche l'esponente ed altri soggetti informati dei fatti, ai quali può essere richiesta l'esibizione di documenti.
5. Dell'audizione del segnalato e dell'esponente è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Consigliere Relatore, dai presenti e da tutti coloro che sono intervenuti nella formazione dell'atto; nel caso in cui qualcuno rifiuti di sottoscriverlo occorre farne menzione.
6. La fase istruttoria deve essere conclusa entro 180 giorni dalla data di apertura del procedimento. Il Collegio di Disciplina, su proposta del Consigliere Relatore, può autorizzare ulteriori accertamenti istruttori, ma comunque entro il termine massimo improrogabile di ulteriori 180 giorni. In questo caso, il Collegio può disporre con propria delibera:
 - a. La richiesta di documenti all'autorità giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni;
 - b. Che uno o più soggetti interessati forniscano chiarimenti;
 - c. Che uno o più soggetti interessati esibiscano documenti;
 - d. Che vengano audite persone informate sui fatti e testimoni;
 - e. Ogni altra attività istruttoria ritenuta necessaria.



Art. 20 Relazione sull'espletata istruttoria

Conclusa l'istruttoria, il Consigliere Relatore provvede a riferire per iscritto al Collegio le risultanze dell'attività istruttoria, a mettere a disposizione del Collegio il fascicolo del procedimento, comprensivo del materiale acquisito, debitamente ordinato secondo la sequenza cronologica degli atti e dei documenti ottenuti, e ad indicare i mezzi di prova ritenuti ammissibili e necessari. Nella propria relazione, può proporre l'integrazione del capo d'incolpazione dell'iscritto, in particolare nelle situazioni in cui siano pervenute ulteriori segnalazioni a carico dell'iscritto durante la fase istruttoria, secondo le previsioni dell'art. 13, comma 5.

Art. 21 Fissazione e comunicazione della data dell'udienza

1. Il Collegio, dopo aver sentito il Relatore, qualora non disponga la prosecuzione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 19, comma 6, fissa la data dell'udienza.
2. Il Collegio, in considerazione dell'esito dell'espletata istruttoria e qualora consideri necessaria l'acquisizione di altri elementi per l'assunzione della decisione, può rinviare l'udienza e disporre la prosecuzione dell'istruttoria nei limiti delle previsioni di cui all'art. 19, comma 6; il Collegio può anche disporre l'integrazione del capo d'incolpazione.
3. Qualora durante le audizioni nella fase istruttoria siano emersi elementi significativi da parte di altri soggetti informati sui fatti, questi ultimi possono essere ammessi come testi all'udienza.
4. La delibera di fissazione dell'udienza, di eventuale integrazione del capo di incolpazione e di ammissione degli eventuali testi e dei mezzi di prova è comunicata al segnalato, ai soggetti che abbiano fatto pervenire la segnalazione e ai testi ammessi a norma del comma precedente almeno 45 giorni prima dell'udienza.
5. Il segnalato può presentare memorie e documenti fino a 10 giorni prima della data fissata per l'udienza. Le memorie e i documenti pervenuti oltre suddetto termine sono ricevuti, non sono esaminati ai fini dell'udienza, ma sono tenuti in considerazione ai fini della decisione.
6. L'udienza è fissata ad almeno 90 giorni dalla data di assunzione della delibera che la dispone, immediatamente comunicata agli interessati di cui al comma 4. Tra la data di ricezione da parte dei destinatari della suddetta comunicazione e la data dell'udienza devono intercorrere almeno 30 giorni.

Art. 22 Udienze

1. Nel corso dell'udienza, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2, e previa verifica dell'identità dei presenti, il Collegio assume i mezzi di prova ed acquisisce gli elementi di fatto e di diritto rilevanti per la decisione del procedimento.
2. Le udienze avanti il Collegio non sono pubbliche e si tengono presso la sede del Consiglio Regionale dell'Ordine, salvo diversa indicazione o l'utilizzo delle modalità telematiche disciplinate all'art. 23.
3. Il segnalato può farsi assistere da un avvocato e/o da esperto di sua fiducia.
4. Durante l'udienza il Consigliere Relatore espone lo svolgimento e l'esito dell'istruttoria.



5. Successivamente sono sentiti il Pubblico Ministero, se presente, il segnalato, il Presidente del Consiglio dell'Ordine, o suo delegato, se la segnalazione proviene da quest'ultimo, l'esponente, se convocato, ed i testi ammessi. Dopo l'escussione testimoniale viene data, per ultimo, la parola all'iscritto oggetto del procedimento, allorché ne faccia richiesta.
6. Qualora non possano essere escussi tutti i testi ammessi, il Collegio può deliberare il rinvio del procedimento ad altra udienza per il proseguimento del dibattimento.

Art. 23 Udienze in modalità telematica

1. Allorquando sussistono ragioni di urgenza o di necessità, anche sotto il profilo della tutela della salute pubblica, l'udienza può svolgersi in modalità telematica, in conformità alle disposizioni contenute nelle "Linee guida sulle adunanze da remoto", parte integrante del presente regolamento, su decisione del Collegio ovvero dietro autorizzazione concessa dal Collegio rispetto all'istanza presentata dal segnalato o dal suo difensore.
2. Nell'ipotesi in cui l'udienza con modalità telematiche sia disposta dal Collegio, la relativa decisione deve essere esplicitata nella delibera di fissazione udienza di cui al precedente art. 21.
3. Ove sussista un documentato e legittimo impedimento, l'udienza con modalità telematica può essere richiesta dal segnalato o dal suo difensore con istanza da presentare al Consiglio Territoriale di Disciplina entro i 5 giorni precedenti la data fissata per l'udienza.
4. La delibera con cui il Collegio dispone l'autorizzazione o il diniego in merito alla richiesta di svolgimento dell'udienza con modalità telematiche è comunicata al segnalato o al suo difensore almeno 2 giorni prima della data fissata per l'udienza.

Art. 24 Verbale dell'udienza

Il verbale dell'udienza deve contenere:

- a. La data della seduta, con l'indicazione del giorno, mese ed anno e dell'eventuale svolgimento con modalità telematiche;
- b. Il numero ed il nome dei componenti del Collegio presenti o connessi telematicamente, con l'indicazione delle rispettive funzioni;
- c. Il nominativo del Consigliere Relatore;
- d. La menzione della relazione istruttoria;
- e. L'indicazione del Pubblico Ministero, ove presente, nonché delle dichiarazioni rese;
- f. L'indicazione del segnalato e del proprio difensore o esperto, nonché delle dichiarazioni rese;
- g. L'indicazione delle persone eventualmente udite e delle dichiarazioni rese;
- h. I provvedimenti adottati dal Collegio in udienza;
- i. I dispositivi dei provvedimenti adottati dal Collegio durante la riunione;
- j. La sottoscrizione di tutti i presenti, ovvero del solo Presidente laddove l'udienza si è svolta con modalità telematiche. Ricorrendo quest'ultima ipotesi, il verbale è comunicato al segnalato o al suo difensore entro i 5 giorni successivi la data dell'udienza.



Art. 25 Necessità di prosecuzione dell'istruttoria rilevata in sede di udienza

1. Qualora in sede di udienza si verificasse la necessità di proseguire l'istruttoria, l'udienza viene sospesa e il Collegio predispone immediatamente la delibera di prosecuzione dell'istruttoria, che viene letta in udienza e, in ogni caso, trasmessa al segnalato, entro i 5 giorni successivi la data dell'udienza. L'eventuale prosecuzione dell'istruttoria, affidata al Consigliere Relatore, non può eccedere i tempi massimi previsti all'art. 19, comma 6 e resta fermo il termine ultimo di conclusione del procedimento di cui all'art. 1, comma 9.
2. Il Collegio può disporre con propria delibera:
 - a. La richiesta di documenti all'autorità giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni;
 - b. Che uno o più soggetti interessati forniscano chiarimenti;
 - c. Che uno o più soggetti interessati esibiscano documenti;
 - d. Che vengano sentite persone informate sui fatti e testimoni;
 - e. Ogni altra attività istruttoria ritenuta necessaria.
3. Conclusa l'istruttoria, il Consigliere Relatore procede a relazionare ai sensi dell'art. 19 e il Collegio a fissare un'ulteriore udienza ai sensi degli articoli 21 e 22.
4. Qualora le richieste documentali o di chiarimenti formulate dal Consigliere Relatore durante la prosecuzione dell'istruttoria non siano eseguite entro i termini stabiliti, il Collegio, all'udienza fissata, decide allo stato degli atti.

Art. 26 Decisione

1. Espletati gli incombeni, il Collegio si ritira per deliberare.
2. Le decisioni sono assunte a maggioranza.
3. Il Collegio delibera con decisione motivata che contiene anche la durata dell'annotazione della sanzione comminata nell'Albo.
4. La decisione, che può disporre l'archiviazione del procedimento disciplinare ovvero l'irrogazione di una delle sanzioni di cui al capo IV o, ancora, la sospensione del procedimento disciplinare nell'ipotesi in cui del medesimo fatto sia stata investita l'Autorità Giudiziaria, è comunicata immediatamente al segnalato, mediante lettura del dispositivo in seduta, ed è comunicata ai sensi e con le modalità di cui all'art. 43 del presente Regolamento al segnalato, al Pubblico Ministero, laddove sia il segnalante, ed al Consiglio Regionale dell'Ordine e viene depositata presso la Segreteria del Consiglio Regionale dell'Ordine, entro il termine di 10 giorni lavorativi successivi all'udienza in cui è stata assunta.
5. Il provvedimento disciplinare definitivo è reso pubblico, secondo le prescrizioni dell'art. 43, mediante annotazione nell'Albo ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.P.R. 137/2012. La durata dell'annotazione non può essere inferiore a 30 giorni e superiore ad anni 5 e deve essere correlata alla gravità della sanzione comminata.
6. Nei casi di particolare complessità, il Collegio, al termine dell'udienza, può riservarsi di emettere la decisione in un momento successivo. In tal caso la decisione viene depositata entro 30 giorni presso la Segreteria del Consiglio Regionale dell'Ordine e comunicata ai sensi e con le modalità di cui all'art. 43 del presente Regolamento.
7. La decisione del Collegio, adottata attraverso apposita delibera progressivamente numerata, deve contenere:



- a. La composizione del Collegio
- b. Nome, cognome, residenza o domicilio del segnalato;
- c. L'esposizione dei fatti;
- d. Lo svolgimento del procedimento disciplinare;
- e. La motivazione della decisione in riferimento ad ogni singola violazione riscontrata;
- f. Il dispositivo;
- g. La data in cui è pronunciata, con l'indicazione di giorno, mese e anno;
- h. La sottoscrizione da parte di tutti i componenti del Collegio;
- i. L'avviso che la sanzione, decorsi inutilmente i termini per l'impugnazione, sarà annotata nell'Albo con l'indicazione della durata della relativa pubblicazione;
- j. L'avviso che avverso la decisione, il segnalato e il Pubblico Ministero potranno proporre impugnazione mediante ricorso al Consiglio Nazionale di Disciplina e l'indicazione del relativo termine;
- k. L'indicazione dei soggetti ai quali viene comunicata la decisione.

Capo III – Procedimenti abbreviati

Art. 27 Procedimenti abbreviati per violazioni degli obblighi di legge per i professionisti, degli adempimenti regolamentari e delle disposizioni dell'Ordine professionale

1. Le norme di cui al presente Capo si applicano esclusivamente alle segnalazioni di illeciti che hanno ad oggetto:
 - a. il mancato adempimento dell'obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo, anche ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012;
 - b. la mancata attivazione del proprio account personale sul database nazionale per la gestione della formazione continua;
 - c. il mancato adempimento dell'obbligo assicurativo, anche ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 137/2012;
 - d. La mancata richiesta di trasferimento ad altro Ordine Regionale qualora la residenza anagrafica e il domicilio professionale siano entrambe trasferiti in altra Regione.
2. Le inadempienze di cui al comma precedente sono accertate dal Consiglio Regionale dell'Ordine e, per il fatto stesso di esser state accertate, escludono la necessità di attività istruttoria.
3. Qualora l'accertamento degli illeciti di cui al comma precedente avvenga a seguito di trasferimento dell'iscritto dall'Albo di un Consiglio Regionale ad un altro, il Consiglio Regionale che accerta l'illecito, fermi restando i termini per la prescrizione dell'azione disciplinare, trasmette la segnalazione al Consiglio Territoriale di Disciplina istituito presso il Consiglio Regionale nel cui territorio si è realizzato il comportamento contestato. Qualora il Consiglio Regionale segnalante non riceva entro 60 giorni dall'invio della segnalazione la delibera di apertura del procedimento da parte del Consiglio di Disciplina del territorio in cui si è realizzato l'illecito, procede a segnalare al proprio Consiglio di Disciplina.



Art. 28 Fasi del procedimento abbreviato

Il procedimento disciplinare abbreviato è articolato nelle seguenti fasi:

- a. Attività preliminari;
- b. Ricezione della segnalazione;
- c. Apertura del procedimento e fissazione dell'udienza;
- d. Udienda;
- e. Decisione.

Art. 29 Attività preliminari alla segnalazione al Consiglio di Disciplina per il mancato adempimento dell'obbligo formativo

1. Limitatamente agli illeciti riferiti al mancato adempimento all'obbligo formativo e alla mancata o infedele certificazione del percorso formativo, il Presidente del Consiglio Regionale dell'Ordine, accertato l'illecito e prima di segnalare la situazione al Consiglio Territoriale di Disciplina, invia agli iscritti inadempienti la richiesta di produrre – entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta – la documentazione eventualmente in loro possesso atta a dimostrare l'adempimento, anche parziale, dell'obbligo formativo.
2. La documentazione pervenuta è valutata dal Consiglio Regionale dell'Ordine, ai fini della quantificazione dei crediti formativi eventualmente conseguiti.
3. Accertato l'inadempimento, o in caso di mancato riscontro alla richiesta entro i termini stabiliti, il Presidente del Consiglio dell'Ordine trasmette al Consiglio di Disciplina la segnalazione dell'illecito.
4. Le risultanze della valutazione di cui al comma 2 sono considerate dal Collegio ai fini della decisione.

Art. 30 Attività preliminari alla segnalazione al Consiglio di Disciplina per il mancato adempimento degli obblighi di cui all'art. 27, comma 1, lett. b), c), d).

1. Per gli illeciti riferiti:
 - a. All'obbligo di attivare il proprio account personale sul database nazionale per la gestione della formazione continua;
 - b. Al mancato adempimento dell'obbligo assicurativo, anche ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 137/2012;
 - c. Alla mancata richiesta di trasferimento ad altro Ordine Regionale qualora la residenza anagrafica e il domicilio professionale siano entrambe trasferiti in altra Regioneil Presidente del Consiglio regionale dell'Ordine provvede a trasmettere all'iscritto inadempiente diffida ad adempiere entro 30 giorni indicando che, in difetto, procederà alla segnalazione al consiglio di Disciplina.
2. Decorso 45 giorni dall'invio della diffida senza che l'iscritto abbia regolarizzato la propria posizione, il Presidente del Consiglio regionale dell'Ordine segnala al Consiglio di Disciplina l'illecito accertato.



Art. 31 Ricezione della segnalazione da parte del Consiglio di Disciplina nei procedimenti abbreviati

Il Presidente del Consiglio di Disciplina, ferme restando le previsioni dell'art. 13 del presente Regolamento in merito alla numerazione della segnalazione, alla verifica di eventuali incompatibilità o conflitti di interesse, alla corrispondenza tra la sezione del segnalato e del collegio di assegnazione, ricevuta la segnalazione la assegna direttamente ad un Collegio, entro 15 giorni dalla ricezione. Le verifiche di cui all'art 13, comma 3, infatti, si considerano già esperite da parte del Consiglio Regionale dell'Ordine.

Art. 32 Apertura del procedimento abbreviato

1. Il Collegio, entro 30 giorni dall'assegnazione, provvede all'apertura del procedimento con propria delibera debitamente motivata, contenente la composizione del Collegio, l'indicazione dell'illecito accertato con riferimento alle norme di legge e del Codice Deontologico violate e la menzione che il segnalato ha facoltà di farsi assistere da un avvocato o da un esperto di sua fiducia e la data fissata per l'udienza.
2. La delibera di apertura del procedimento e di fissazione dell'udienza è comunicata al segnalato e al Presidente dell'Ordine segnalante entro 15 giorni dalla data di assunzione.
3. Il segnalato può presentare memorie e documenti entro 15 giorni dalla data fissata per l'udienza. Il termine è perentorio; le memorie e i documenti pervenuti oltre il termine sono ricevuti ma non sono esaminati ai fini della decisione.
4. L'udienza è fissata ad almeno 90 giorni dalla data di assunzione della delibera che la dispone.

Art. 33 Archiviazione immediata in procedimenti abbreviati

1. Nel caso di procedimenti abbreviati, il Collegio, su proposta motivata del proprio Presidente può deliberare di non dar seguito al procedimento disciplinare purché si verifichino contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
 - a. Le circostanze che hanno dato luogo alla segnalazione siano cessate, anche in forza di comportamenti attivi del segnalato, nei 45 giorni successivi alla ricezione della segnalazione al protocollo del Consiglio Territoriale di Disciplina;
 - b. I comportamenti contestati siano riferibili esclusivamente al singolo iscritto segnalato e non abbiano coinvolto, direttamente o indirettamente, alcun altro soggetto;
 - c. Non siano state messe in atto, da parte dell'iscritto segnalato, azioni tese a divulgare, favorire o incentivare il comportamento contestato da parte di altri iscritti;
 - d. L'iscritto segnalato non sia stato, nei 5 anni precedenti alla data ricezione della segnalazione in esame, segnalato o sottoposto a procedimento disciplinare per le medesime violazioni, anche se iscritto all'Albo di Consigli Regionali diversi dall'attuale; la verifica delle condizioni di cui al presente comma avviene a mezzo della consultazione del Registro di cui all'art. 1, comma 10.
2. Della eventuale cessazione delle circostanze che hanno dato luogo alla segnalazione deve essere prodotta idonea prova da parte del segnalato entro 15 giorni dalla data fissata per l'udienza. Il termine è perentorio; le memorie e i documenti pervenuti oltre il termine sono ricevuti ma non sono esaminati ai fini dell'archiviazione immediata.



3. La delibera che dispone l'archiviazione è succintamente motivata, ed è comunicata al segnalato e al Presidente del Consiglio Regionale dell'Ordine.

Art. 34 Udienze nei procedimenti abbreviati

1. I principi generali che informano lo svolgimento delle udienze nei procedimenti abbreviati sono i medesimi dei procedimenti ordinari, anche per quanto riguarda le modalità telematiche. Per quanto non espressamente disciplinato al presente articolo, pertanto, si applicano le previsioni degli artt. 22 e 23.
2. Le udienze avanti il Collegio non sono pubbliche e si tengono di norma presso la sede del Consiglio Regionale dell'Ordine, salvo diversa disposizione o l'utilizzo delle modalità telematiche disciplinate all'art. 23.
3. Durante l'udienza, il Presidente del Collegio espone gli illeciti accertati e il contenuto delle memorie o dei documenti eventualmente presentati dal segnalato ai sensi dell'art. 32, comma 3; successivamente è sentito il segnalato.
4. Il verbale dell'udienza nei procedimenti abbreviati deve contenere:
 - a. La data della seduta, con l'indicazione del giorno, mese ed anno e dell'eventuale svolgimento con modalità telematiche;
 - b. Il nome dei componenti del Collegio presenti o connessi telematicamente, con l'indicazione delle rispettive funzioni;
 - c. La menzione delle risultanze delle attività preliminari di cui agli artt. 29 o 30, in funzione dell'illecito contestato;
 - d. L'indicazione del segnalato e del proprio difensore o esperto, nonché delle dichiarazioni rese;
 - e. Il riferimento al contenuto dei documenti o delle memorie presentati in tempo utile ai sensi dell'art. 32 comma 3;
 - f. La sottoscrizione di tutti i presenti, ovvero del solo Presidente laddove l'udienza si è svolta con modalità telematiche. Ricorrendo quest'ultima ipotesi, il verbale è comunicato al segnalato o al suo difensore entro i 5 giorni successivi la data dell'udienza.

Art. 35 Decisione dei procedimenti abbreviati

1. Espletati gli incombeni, il Collegio si ritira per deliberare.
2. Le decisioni sono assunte a maggioranza.
3. Il Collegio delibera con decisione motivata che contiene anche la durata dell'annotazione della sanzione comminata nell'Albo.
4. La decisione, che può disporre l'archiviazione del procedimento ovvero l'irrogazione di una delle sanzioni di cui al capo IV è depositata presso la segreteria del Consiglio Regionale dell'Ordine, entro il termine di 10 giorni lavorativi successivi all'udienza in cui è stata assunta.
5. Il provvedimento disciplinare definitivo è reso pubblico, secondo le prescrizioni dell'art. 43, mediante annotazione nell'Albo ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.P.R. 137/2012. La durata dell'annotazione non può essere inferiore a 30 giorni e superiore ad anni 5 e deve essere correlata alla gravità della sanzione comminata.



6. La decisione del Collegio, adottata attraverso apposita delibera progressivamente numerata, deve contenere:
- a. La composizione del Collegio, con l'indicazione dei componenti presenti o connessi telematicamente;
 - b. Nome, cognome, residenza o domicilio del segnalato e l'indicazione dell'eventuale difensore o esperto che lo assiste;
 - c. La descrizione e l'entità dell'illecito accertato;
 - d. La data di apertura del procedimento e dell'udienza, con l'indicazione dell'eventuale svolgimento in modalità telematiche;
 - e. Il riferimento al contenuto dei documenti o delle memorie presentati in tempo utile ai sensi dell'art. 32 comma 3;
 - f. La motivazione della decisione;
 - g. Il dispositivo;
 - h. La data in cui è pronunciata, con l'indicazione di giorno, mese e anno;
 - i. La sottoscrizione dei componenti del Collegio ovvero del solo Presidente laddove l'udienza si è svolta con modalità telematiche;
 - j. L'avviso che la sanzione, decorsi inutilmente i termini per l'impugnazione, sarà annotata nell'Albo con l'indicazione della durata della relativa pubblicazione;
 - k. L'avviso che avverso la decisione, il segnalato potrà proporre impugnazione mediante ricorso al Consiglio Nazionale di Disciplina e l'indicazione del relativo termine;
 - l. L'indicazione dei soggetti ai quali viene comunicata la decisione.

Capo IV – Sanzioni disciplinari

Art. 36 Sanzioni disciplinari

Il Collegio, una volta accertata la responsabilità disciplinare e tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4, comma 4 del presente Regolamento e, eventualmente, delle previsioni dell'art. 78 del Codice Deontologico, infligge all'iscritto all'Albo una delle seguenti sanzioni:

- a. ammonizione;
- b. censura;
- c. sospensione dall'esercizio della professione fino ad un anno;
- d. radiazione dall'Albo.

Art. 37 Ammonizione

La sanzione dell'ammonizione consiste in un richiamo all'iscritto sull'osservanza dei suoi doveri e in un invito a non ripetere quanto commesso. Viene inflitta nei casi di abusi o mancanze di lieve entità che non hanno, tuttavia, leso l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione.

Art. 38 Censura

La sanzione della censura consiste in una dichiarazione di biasimo. È inflitta nei casi di abusi o di mancanze che hanno leso l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione.



Art. 39 Sospensione

1. La sospensione consiste nell'inibizione all'esercizio della professione ed è inflitta fino al massimo di 1 anno, nei casi di abusi o mancanze che arrechino grave nocumento ai destinatari dell'attività professionale o comunque ad altri soggetti.
2. Qualora sia irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto al quale, per il medesimo fatto, sia stata applicata la sospensione cautelare di cui al successivo art. 40, il Consiglio dell'Ordine determina d'ufficio la durata residua della sanzione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato.
3. La sospensione consegue di diritto nei casi previsti dalla legge per tutto il tempo stabilito dall'autorità giudiziaria che l'ha comminata.

Art. 40 Sospensione cautelare

1. La sospensione cautelare dall'esercizio della professione può essere deliberata dal Collegio di Disciplina competente per il procedimento, previa audizione dell'iscritto o trasmissione da parte di quest'ultimo o dal suo difensore di una memoria difensiva, nei seguenti casi:
 - a. applicazione al segnalato di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata, o confermata in sede di riesame o di appello;
 - b. sia stata irrogata al segnalato la pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena, con sentenza penale di primo grado;
 - c. applicazione di misura di sicurezza detentiva;
 - d. condanna in primo grado per i reati previsti negli artt. 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione;
 - e. condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni;
2. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data di perfezionamento della comunicazione nei confronti dell'iscritto.
3. La sospensione cautelare perde efficacia qualora entro il termine di conclusione del procedimento disciplinare il Collegio di disciplina non deliberi il provvedimento sanzionatorio.
4. La sospensione cautelare perde efficacia se il Collegio di Disciplina delibera l'archiviazione del procedimento, ovvero dispone l'irrogazione della sanzione dell'ammonizione o della censura.
5. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio, in ogni momento dal Collegio che l'ha disposta qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia proporzionata ai fatti contestati.
6. Contro la sospensione cautelare l'interessato può proporre ricorso avanti il Consiglio Nazionale di Disciplina nel termine di 20 giorni dall'avvenuta comunicazione, nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari.
7. Il Collegio dà immediata notizia del provvedimento al Presidente del Consiglio Regionale dell'Ordine, o suo delegato, presso il quale è iscritto l'Assistente Sociale affinché vi dia esecuzione.



Art. 41 Radiazione

1. La radiazione consiste nella cancellazione dall'Albo e consegue di diritto nei casi previsti dalla legge per tutto il tempo stabilito dall'autorità giudiziaria che l'ha comminata.
2. La sanzione della radiazione dall'Albo viene inflitta nei casi di abusi o mancanze particolarmente gravi o reiterati nel tempo che arrechino gravissimo nocimento alla comunità professionale, ai destinatari dell'attività professionale o, comunque, ad altri soggetti.
3. Il professionista radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto all'Albo qualora siano venute meno le ragioni che hanno determinato la radiazione. In ogni caso, può essere di nuovo iscritto dopo aver ottenuto la riabilitazione secondo le norme vigenti, qualora la sanzione della radiazione sia stata adottata a seguito di condanna penale, purché in possesso dei requisiti di iscrizione all'Albo al momento di presentazione della domanda di re iscrizione.
4. Il radiato non può essere di nuovo iscritto prima che sia trascorso un adeguato periodo di tempo deciso dal Collegio di Disciplina in sede di comminazione della radiazione. Tale periodo decorre dalla data di efficacia del provvedimento di radiazione e non può essere comunque inferiore ad anni due e superiore ad anni cinque.

Art. 42 Prescrizione dell'azione disciplinare

L'azione disciplinare si prescrive in 5 anni dalla data del fatto che può dar luogo all'apertura del procedimento disciplinare.

Art. 43 Comunicazione della decisione

1. La decisione, unitamente alla delibera con cui è stata assunta dal Collegio è comunicata, con le modalità previste all'art. 2, comma 7, del presente Regolamento, entro 15 giorni dal deposito presso la Segreteria del Consiglio Regionale dell'Ordine, al segnalato e al Pubblico Ministero presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio dell'Ordine dell'iscritto, ove sia il segnalante, perché legittimati a impugnare il provvedimento di fronte al Consiglio Nazionale di Disciplina.
2. La decisione, senza la delibera, è altresì comunicata, entro 15 giorni, al Consiglio Regionale dell'Ordine e ai soggetti che abbiano fatto pervenire la segnalazione. Qualora la decisione disponga la sospensione o la radiazione dell'iscritto, essa è comunicata anche al Pubblico Ministero presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio dell'Ordine dell'iscritto.
3. La sanzione è annotata nell'Albo a cura del Presidente del Consiglio Regionale dell'Ordine, o suo delegato, trascorso inutilmente il termine per l'impugnazione di cui all'art. 44; la suddetta annotazione è immediata, ed è ratificata nella prima seduta utile del Consiglio Regionale dell'Ordine.
4. Il Presidente del Consiglio Regionale dell'Ordine, o suo delegato, provvede all'annotazione all'Albo delle decisioni, eventualmente riformate, per le quali sia stato proposto ricorso innanzi al Consiglio Nazionale di Disciplina, non appena riceva notizia della conclusione del procedimento; la ratifica dell'annotazione avviene nella prima seduta utile del Consiglio Regionale dell'Ordine.



5. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione di cui all'art. 44, la sanzione è altresì comunicata al datore di lavoro, all'Ente nell'interesse del quale è resa la prestazione professionale o alla Società di cui il professionista è socio a cura del Consiglio Regionale dell'Ordine.

Art. 44 Impugnazione

1. Il provvedimento del Collegio di Disciplina che conclude il procedimento può essere impugnato, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, dal Pubblico Ministero e dal segnalato con ricorso indirizzato al Consiglio Nazionale di Disciplina, depositato al Consiglio Territoriale di Disciplina presso cui è istituito il Collegio interessato, attraverso una delle seguenti modalità:
 - a. Tramite Posta Elettronica Certificata con istanza debitamente sottoscritta con firma autografa o digitale;
 - b. Consegna a mano alla segreteria del Consiglio Regionale dell'Ordine.
2. Entro 10 giorni dalla ricezione, il Presidente del Consiglio Territoriale di Disciplina trasmette al Consiglio Nazionale di Disciplina il ricorso, la delibera di decisione del procedimento unitamente al relativo fascicolo, dal quale sia rilevabile la data di comunicazione del provvedimento.

Art. 45 Incompatibilità

Le sanzioni disciplinari definitive della sospensione e della radiazione non sono compatibili con l'assunzione o con il mantenimento della carica di Consigliere dell'Ordine, di Consigliere di disciplina, di Consigliere nazionale dell'Ordine, di Consigliere nazionale di disciplina o di revisore dei conti dell'Ordine regionale o nazionale.

Art. 46 Trattamento dei dati personali

Il presente Regolamento è conforme alle prescrizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE.

Art. 47 Norme transitorie e entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° maggio 2024 e abroga e sostituisce quello deliberato dal Consiglio Nazionale il 24 aprile 2021 con delibera n. 74.



Allegato n. 1 al Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale.

Sede del Procedimento disciplinare	Sede di trasferimento del procedimento in caso di astensione o ricusazione
ANCONA	PERUGIA
AOSTA	TORINO
BARI	POTENZA
BOLOGNA	FIRENZE
CAGLIARI	ROMA
CAMPOBASSO	NAPOLI
CATANZARO	POTENZA
FIRENZE	BOLOGNA
GENOVA	TORINO
L'AQUILA	ROMA
MILANO	TORINO
NAPOLI	POTENZA
PALERMO	CATANZARO
PERUGIA	ANCONA
POTENZA	BARI
ROMA	NAPOLI
TORINO	MILANO
TRENTO	VENEZIA
TRIESTE	VENEZIA
VENEZIA	TRIESTE



Allegato n. 2 al Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale.

Linee guida sulle adunanze da remoto adottate ai sensi dell'art. 23 del Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale dell'Ordine degli Assistenti sociali

Art. 1 Disposizioni generali e ambito di applicazione

Le presenti Linee Guida trovano applicazione qualora le udienze celebrate nell'ambito del procedimento disciplinare locale debbano svolgersi in modalità telematica per ragioni di urgenza o di necessità, anche sotto il profilo della tutela della salute pubblica, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale dell'Ordine degli Assistenti sociali.

Art. 2 Piattaforma informatica

1. Le udienze del procedimento disciplinare che si svolgono mediante collegamenti da remoto in videoconferenza sono celebrate mediante l'utilizzo di una piattaforma informatica in uso presso il Consiglio Territoriale di Disciplina, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.
2. La piattaforma informatica deve:
 - a) assicurare il rispetto della sicurezza delle comunicazioni e la funzionalità del sistema informativo attraverso avanzati sistemi di crittografia del traffico dati;
 - b) prevedere, per gli utenti interni all'amministrazione, l'autenticazione centralizzata a livello di organizzazione e la crittografia dei dati in transito e a riposo;
 - c) utilizzare data center localizzati sul territorio dell'Unione europea, nei quali vengono conservati e trattati i dati raccolti per l'erogazione del servizio;
 - d) garantire il corretto trattamento dei dati personali nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.
3. L'udienza si svolge in modalità telematica su decisione del Collegio di Disciplina ovvero previa autorizzazione concessa dal Collegio rispetto all'istanza presentata dal segnalato o dal suo difensore.
4. Qualora l'istanza non sia proposta congiuntamente da tutte le parti, la segreteria del Consiglio Territoriale di Disciplina trasmette alle parti diverse dall'istante che partecipano all'udienza, anche ai fini della formulazione di eventuali opposizioni, l'avviso di avvenuta presentazione dell'istanza.

Art. 3 Comunicazione alle parti della celebrazione dell'udienza mediante collegamento da remoto

1. In tutti i casi in cui è autorizzata la celebrazione dell'udienza mediante collegamento da remoto, la segreteria del Consiglio Territoriale di Disciplina comunica a tutte le parti un avviso contenente l'indicazione del giorno e dell'ora previsto per il collegamento da remoto in



- videoconferenza, a mezzo Posta Elettronica Certificata o, comunque, con modalità idonee ad assicurarne l'avvenuta ricezione, almeno due giorni prima dell'udienza.
2. Qualora la comunicazione non sia eseguita telematicamente, la relativa copia, analogica e/o informatica, è inserita nel fascicolo del procedimento disciplinare a cura della segreteria.
 3. Qualora la celebrazione mediante modalità telematica sia disposta dal Collegio di Disciplina, la comunicazione di tale circostanza alle parti è contenuta nella delibera di fissazione dell'udienza.
 4. La comunicazione contiene l'avvertimento che l'accesso e la celebrazione dell'udienza da remoto comportano il trattamento dei dati personali anche da parte del gestore della piattaforma informatica, come da informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, pubblicata sul sito internet dei singoli Consigli Regionali dell'Ordine, con invito a leggere tale informativa.
 5. La segreteria del Consiglio Territoriale di Disciplina ha cura di predisporre le convocazioni distribuendole in un congruo arco temporale, in modo da contenere, quanto più possibile e compatibilmente con il numero di udienze fissate, il tempo di attesa delle parti per l'ammissione all'udienza.
 6. Tutti gli atti di cui al presente articolo sono inseriti nel fascicolo del procedimento disciplinare.

Art. 4 Dispositivo per il collegamento da remoto

1. Per partecipare all'udienza mediante collegamento da remoto in videoconferenza è necessario l'utilizzo di un dispositivo collegato alla rete internet (PC, Smartphone o Tablet).
2. I Consiglieri di Disciplina utilizzano per il collegamento telematico esclusivamente gli indirizzi di posta elettronica istituzionale e i dispositivi eventualmente forniti in dotazione dai Consigli Territoriali di Disciplina.
3. I Consiglieri di Disciplina utilizzano il sistema di collegamento previamente installato sui dispositivi in dotazione, accedendovi con l'account del dominio dei Consigli Territoriali di Disciplina.
4. Tutti coloro che vengono ammessi a partecipare ad un collegamento da remoto in videoconferenza utilizzano dispositivi dotati di videocamera e microfono, e accedono al sistema di collegamento con le modalità previste dalle specifiche tecniche della piattaforma informatica in uso presso il Consiglio Territoriale di Disciplina.
5. Tutti i partecipanti garantiscono la corretta funzionalità del dispositivo utilizzato per collegarsi alla videoconferenza, l'aggiornamento del relativo *software* di base e applicativo alle più recenti versioni rese disponibili dai rispettivi produttori o comunità di supporto nel caso di *software open source*, con particolare riferimento all'installazione di tutti gli aggiornamenti e le correzioni relative alla sicurezza informatica, e l'utilizzo di un idoneo e aggiornato programma antivirus.
6. I Consigli di Disciplina non forniscono alcuna assistenza tecnica ai soggetti ad essi estranei che partecipano alle udienze e, pertanto, spetta a questi ultimi la preventiva verifica della funzionalità del collegamento telematico dalla propria sede.



Art. 5 Celebrazione dell'udienza

1. Nella comunicazione trasmessa a cura della segreteria del Consiglio Territoriale di Disciplina sono inseriti, ove possibile, il link ipertestuale e/o eventuali codici di accesso che consentono alle parti la partecipazione all'udienza.
2. Il link e/o i codici di accesso inviati dalla segreteria del Consiglio Territoriale di Disciplina sono strettamente personali e non cedibili a terzi.
3. Durante il collegamento da remoto, il Presidente del Collegio di Disciplina, con l'assistenza del Segretario, verifica preliminarmente la funzionalità del collegamento, nonché le presenze dei partecipanti e dà atto nel processo verbale delle modalità con cui è accertata l'identità dei soggetti ammessi a partecipare, previa, ove necessario, esibizione del documento di riconoscimento, e la loro libera volontà di dar corso alla celebrazione dell'udienza da remoto, previa dichiarazione da parte dei partecipanti di aver letto l'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.
4. All'atto del collegamento, i partecipanti dichiarano, sotto la loro responsabilità, che quanto accade nel corso dell'udienza non è visto né ascoltato da soggetti non ammessi ad assistere all'udienza, nonché si impegnano a non effettuare registrazioni nel corso dello svolgimento dell'udienza. Tala dichiarazione è inserita nel verbale dell'udienza.
5. Il Presidente del Collegio di Disciplina regola l'uso della funzione audio al fine di dare la parola ai partecipanti e ne regola l'ammissione e l'esclusione all'udienza.
6. I partecipanti, quando siano stati invitati dal Presidente ad intervenire, devono attivare la funzione audio.
7. È vietata la registrazione, con ogni strumento e da parte di chiunque, delle udienze.
8. È in ogni caso vietato l'uso della messaggistica istantanea interna agli applicativi utilizzati per la videoconferenza e, comunque, di altri strumenti o funzioni idonei a conservare nella memoria del sistema traccia delle dichiarazioni e delle opinioni espresse dai partecipanti all'udienza.
9. Qualora il collegamento risulti impossibile per comprovate ragioni tecniche, il Presidente del Collegio di Disciplina adotta gli opportuni provvedimenti, eventualmente disponendo il differimento dell'udienza.
10. Il luogo da cui i consiglieri si collegano è considerato a tutti gli effetti sede del Collegio di Disciplina.

Art. 6 Verbale dell'udienza

1. Il verbale di udienza è redatto con modalità telematiche.
2. Nel verbale si dà atto che l'udienza si è svolta in videoconferenza tramite il sistema di collegamento da remoto, con l'indicazione della piattaforma informatica utilizzata.
3. Nel verbale si dà atto delle modalità con cui il Presidente del Collegio di Disciplina ha provveduto ad accertare l'identità dei soggetti ammessi a partecipare al collegamento da remoto, nonché della previa conoscenza da parte dei partecipanti dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e della loro libera volontà a partecipare all'udienza.
4. Non si provvede all'annotazione degli estremi del documento di riconoscimento dei soggetti partecipanti all'udienza da remoto.
5. Il verbale di udienza è sottoscritto digitalmente dal Presidente del Collegio di Disciplina.